

N. 01423/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01712/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1712 del 2013, proposto da:

Maria Agostinetto, rappresentato e difeso dall'avv. Primo Michielan,
con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell'art.
25 del Codice del Processo Amministrativo.

contro

Comune di Valdobbiadene, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele
Bucci, Marco Antoniol, con domicilio presso la Segreteria di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 25 del Codice del Processo Amministrativo.

per l'annullamento,

previa sospensione,

- della delibera consiliare del Comune di Valdobbiadene del 16/9/2013
n. 39 di approvazione Variante al P.R.G. ad oggetto: "*Progetto definitivo dei*

lavori denominati "nuova area a parcheggio e sistemazione di viabilità di accesso al parco Settolo Basso", in Variante n. 56 al Piano Regolatore Generale - Determinazione in ordine all'osservazione pervenuta ed approvazione Variante ai sensi dell'art. 50 della L.R. 61/1985 - Approvazione definitiva";

- della presupposta delibera consiliare del Comune di Valdobbiadene del 29/7/2013 n. 33 di adozione Variante al P.R.G. ad oggetto: *"Progetto definitivo dei lavori denominati "nuova area a parcheggio e sistemazione di viabilità di accesso al parco Settolo Basso", in località Bigolino, in Variante al Piano Regolatore Generale vigente ai sensi dell'art. 50, comma 4, lettere e), f) e g) della L.R. 61/1985";*

- del decreto d'occupazione temporanea d'urgenza del 19/11/2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Valdobbiadene;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 il dott.

Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La sig.ra Agostinetto Maria è proprietaria di un appezzamento di terreno sito in Comune di Valdobbiadene (TV) in frazione di Bigolino, catastalmente censito al FG. 29 mapp. 250, 1034 e 1035 e costituito in

parte da un'area destinata a vigneto, in parte da accesso viario all'annesso rustico.

La ricorrente afferma di essere venuta a conoscenza solo il 28/06/2013, a seguito della comunicazione ex art. 11 del Dpr 380/2001, che l'Amministrazione avrebbe reiterato il vincolo espropriativo previsto in origine nella variante n. 10 al Prg, relativa alla modifica d'individuazione di area a parcheggio pubblico in Via San Pellegrino in frazione Bigolino”.

Con la delibera n. 33 del 29/07/2013 il Comune di Valdobbiadene procedeva all'approvazione del progetto definitivo dei lavori per la “nuova area a parcheggio e sistemazione viabilità d'accesso al parco “Settolo Basso”, con reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 19 comma 2 del Dpr 327/2001.

Con la successiva delibera n. 39/2013 veniva nuovamente approvato il progetto definitivo dei lavori e, ancora, la variante al Piano regolatore del Comune di Valdobbiadene.

Da ultimo, e in data 26 Novembre 2013, veniva comunicato, il decreto di occupazione d'urgenza preordinato all'esproprio, provvedimenti questi ultimi tutti impugnati nel presente ricorso.

Nel corso del giudizio si costituiva il Comune di Valdobbiadene che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità e l'irricevibilità del ricorso.

All'udienza del 18 Dicembre 2013 uditi i procuratori delle parti costituite il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

In primo luogo va esaminata l'eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione di atti presupposti e, ancora, l'ulteriore eccezione di

irricevibilità, in conseguenza della tardiva impugnazione della delibera n. 33/2013.

1. Per quanto concerne l'asserita omessa impugnazione di atti presupposti va rilevato come gli stessi provvedimenti, in relazione ai quali l'Amministrazione comunale individua l'esistenza di un obbligo di impugnazione a carico della ricorrente (nella specie le delibere n. 20/2012 e 34/2012), appartengono in realtà, ad un diverso procedimento, diretto ad ottenere i necessari finanziamenti delle opere di cui si tratta.

1.1 Detto procedimento è evidentemente del tutto distinto e autonomo rispetto a quello di reiteratione dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, circostanza quest'ultima che consente di ritenere inesistente, altresì, l'obbligo di procedere alla notifica del presente ricorso agli enti destinatari di dette delibere.

L'eccezione è, pertanto, da respingere.

2. E' analogamente infondata l'eccezione di tardività della delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 29/07/2013, mediante la quale si è imposto l'approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità, ma soprattutto si è, solo adottata, la variante parziale al Piano regolatore.

A parere del ricorrente l'impugnazione avrebbe dovuto essere realizzata entro i termini di cui alla comunicazione, posta in essere dal Comune ai sensi dell'art. 16 del Dpr 327/2001 e, quindi, entro il 14/11/2013 e non, come poi avvenuto in concreto, in data 29/11/2013.

2.1 Nel caso di specie va rilevato che per un costante orientamento giurisprudenziale, nelle ipotesi di approvazione di varianti ad un Prg, va

applicato il *dies a quo* conseguente all'avvenuta approvazione della stessa variante e, ciò in ossequio al principio (per tutti si veda Cons. St., sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 50, e sez. IV, 18 giugno 2009, n. 4009) in base al quale gli interessati hanno, solo la facoltà e non l'onere, di impugnare la deliberazione di adozione.

2.2 Sul punto risulta applicabile il principio in base al quale (Cons. Stato Sez. V, 28-04-2011, n. 2534) *“la reiterazione del vincolo in una variante non comporta modifiche alla natura, alla funzione e al contenuto dello strumento urbanistico che resta un atto pianificatorio a contenuto generale, sicché il regime di impugnazione deve intendersi il medesimo delle delibere originarie di pianificazione territoriale, con l'ulteriore corollario che il dies a quo per il ricorso decorre per tutti gli interessati (ivi compresi i proprietari di terreni colpiti dai vincoli reiterati), dall'ultimo giorno della pubblicazione del provvedimento con il quale è intervenuta l'approvazione definitiva dello strumento urbanistico; pertanto le varianti a contenuto generale o di ampie zone e comparti territoriali, devono essere contestate in giudizio nel termine decadenziale decorrente dalla data di pubblicazione, non essendo richiesta la notificazione agli interessati né il decorso dell'ulteriore termine di efficacia* (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia - Bari, sez. I, 12 novembre 1999, n. 1577).

2.3 E' questo il caso ora sottoposto al presente Collegio nell'ambito del quale il ricorrente ha impugnato in termini la delibera n. 39/2013, mediante la quale si è proceduto ad approvare la variante al Prg e, nel contempo, è stata reiterata l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

In considerazione di quanto sopra precisato è possibile, pertanto, esaminare il merito dei motivi proposti, relativamente ai quali si dispone

l'accoglimento, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

3. E' fondato, infatti, il primo motivo mediante il quale si desume la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 comma 4, per difetto di motivazione nella reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio.

3.1 Come correttamente ha ricordato la parte ricorrente l'orientamento giurisprudenziale, oramai consolidato, sancisce che la decadenza del vincolo espropriativo non esclude, quanto meno in astratto, che l'amministrazione possa reiterare lo stesso vincolo.

3.2 Detta attività richiede, tuttavia, l'adozione di un provvedimento congruamente motivato in ordine alla persistenza delle ragioni di diritto pubblico sottese alla necessità della reiterazione (Cons. St., Sez. IV, 6.5.2013, n. 2432; 12.5.2010, n. 2843, 19.3.2008, n. 1095) e, ciò, al fine di escludere un contenuto vessatorio o comunque ingiusto dei relativi atti.

3.3 Si è sancito che, se in linea di principio può ritenersi giustificato il richiamo alle originarie valutazioni quando vi è una prima reiterazione, nell'ipotesi in cui il rinnovato vincolo sia a sua volta decaduto - o comunque a considerevole distanza di tempo dalla prima apposizione-, è comunque necessario che la motivazione contenga una ponderata valutazione degli interessi coinvolti, esponendo le ragioni (riguardanti il rispetto degli standard, le esigenze della spesa. specifici accadimenti riguardanti le precedenti fasi procedimentali) che inducano ad escludere profili di eccesso di potere e ad ammetterne l'attuale sussistenza dell'interesse pubblico (in questo senso Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2008 n. 4765).

3.4 Sul punto risulta, infatti, dirimente quanto contenuto nella pronuncia della Corte costituzionale (sent. 20 maggio 1999 n. 179, indirizzo successivamente riconfermato con sent. 18 dicembre 2001 n. 411) laddove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 L. n. 1150 del 1942 e 2, primo comma, della L. n. 1187 del 1968 *"nella parte in cui consente alla amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo"*.

4. In considerazione di quanto sopra ricordato, risulta evidente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

4.1 Il Comune di Valdobbiadene, nel caso di specie, si è limitato ad affermare la volontà di realizzare i parcheggi di cui si tratta e, nel contempo, a dare conto di alcune modalità di finanziamento delle opere in questione.

4.2 Nulla quindi è possibile desumere circa la persistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione delle opere di cui si tratta o, ancora, circa una valutazione del sacrificio del privato e dell'interesse di quest'ultimo all'utilizzo del bene di sua proprietà.

4.3 Nemmeno è possibile nemmeno evincere le ragioni del ritardo nell'esecuzione dell'opera e che hanno determinato la decadenza del vincolo, presupposto quest'ultimo pur necessario secondo un ulteriore orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato Sez. IV, 16-10-2006, n. 6171).

5. Ne consegue come sia evidente un difetto di motivazione delle delibere di variante al Prg sopra citate e, ciò, anche in considerazione

del tempo trascorso dalla prima apposizione del vincolo (circa 13 anni), circostanza quest'ultima che, in quanto, tale avrebbe richiesto una ponderazione ulteriore circa l'interesse del privato ad utilizzare l'area.

6. E' del tutto evidente che fare proprie le argomentazioni dell'Amministrazione comunale avrebbe l'effetto di determinare una compressione ingiustificata del diritto di proprietà del ricorrente.

7. E', allora, possibile accogliere il ricorso, con contestuale annullamento delle delibere di adozione e approvazione del Prg e, nel contempo - per illegittimità derivata -, del successivo decreto di occupazione d'urgenza.

L'accoglimento del motivo sopra citato consente di assorbire le ulteriori deduzioni contenute nel ricorso di cui si tratta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie così come precisato in parte motiva.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 (duemila//00) oltre iva, cpa e oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)